

alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità (prot. n. U/5648/04/NA del 16 giugno 2004) di richiesta di monitoraggio a campione della programmazione notturna di "Canale 23" - ha effettuato controlli presso l'emittente in data 28 luglio 2004 ed ha inviato i supporti magnetici contenenti le registrazioni di taluni programmi mandati in onda dall'emittente dal 31 maggio 2004 al 22 luglio 2004;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 44/06/DICAM/N° PROC 1235/FB, notificato in data 6 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Teleradio Tuscolo S.r.l., con sede in Roma, via Gasperina n. 304, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Canale 23", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi *audiotex* (utenze telefoniche con prefisso 899) recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 15 giugno 2004 e 1° luglio 2004;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, né facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

VISTO che grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda programmi che presentano scene pornografiche e di vigilare sul contenuto delle trasmissioni ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Teleradio Tuscolo S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Teleradio Tuscolo S.r.l., con sede legale in Roma, via Gasperina n. 304, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Canale 23"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81."*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 31 gennaio 2007

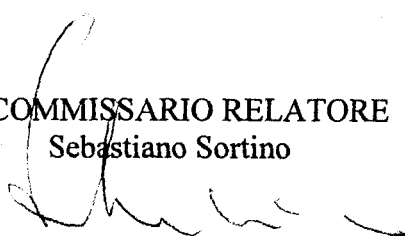
IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



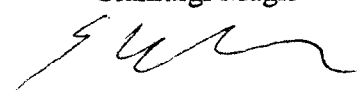
IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



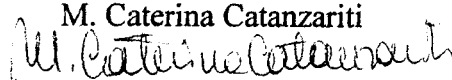
IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 17/07/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMED S.P.A. (GIA' RETE 2 S.R.L. - EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEMED 2") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti in data 8 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n.53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. ITS/07/2005/2653/MSC del 25 febbraio 2005, pervenuta all'Autorità il 7 marzo 2005 (prot. n. 5775/NA), con la quale l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 25 gennaio 2005 in fascia oraria notturna a partire dalle ore 01:27 alle ore 06:29, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telemed 2" della società Telemed S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468;

VISTA la nota prot. n. ITS/42/2006/10713/MSC del 27 giugno 2006, pervenuta all'Autorità il 10 luglio 2006 (prot. n. 28937), con la quale il citato Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione

di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 18 giugno 2006 in fascia oraria notturna a partire dalle ore 01:59 alle ore 06:28, da parte della medesima emittente “*Telemed 2*”;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 4 settembre 2006, n. 65/06/DICAM N° PROC 1471/AR, notificato in data 13 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società *Telemed S.p.A.* (già *Rete 2 S.r.l.*) del gruppo *T.R.M. S.p.A.*, con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n.4468, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telemed 2*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per avere:

- nella programmazione dell’emittente del 25 gennaio 2005, a partire dalle ore 01:43 fino alle ore 02:22, effettuato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi *audiotex* incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l’attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali, particolarmente posta in risalto nelle immagini trasmesse dalle ore 01:43 alle ore 01:50;
- nella programmazione dell’emittente del 18 giugno 2006, a partire dalle ore 02:37 fino alle ore 05:31, effettuato:
 1. dalle ore 02:37 alle ore 02:47, dalle ore 03:26 alle ore 03:28, dalle ore 04:33 alle ore 04:35, la trasmissione del programma “*La diretta di Diva Futura Channel*”, nel corso del quale le protagoniste si intrattengono in diretta telefonica con i telespettatori attraverso numeri telefonici “*audiotex*” posti in sovraimpressione, esibendo il proprio corpo interamente nudo in atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l’attività sessuale quali atti di autoerotismo e visione diretta dell’organo sessuale;
 2. dalle ore 05:09 alle ore 05:31, la trasmissione di messaggi promozionali di servizi *audiotex* incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l’attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali, particolarmente posta in risalto nelle immagini trasmesse dalle ore 05:09 alle ore 05:12, dalle ore 05:19 alle ore 05:20;
 3. dalle ore 05:29 alle ore 05:31, la trasmissione di un messaggio promozionale di un servizio “*audiotex*” incentrato sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l’attività sessuale, utilizzando una combinazione di sequenze tratte da una pellicola del genere pornografico;

VISTE le memorie giustificative in data 17 ottobre 2006 (pervenute nella medesima data all’Autorità con nota prot. n. 0042341), con le quali la società in questione ha sostenuto che:

- l’atto di contestazione è tardivo stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programma andato in onda in data 25 gennaio 2005) e la notifica dello stesso (in data 13 settembre 2006);
- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche, ma non pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che, in relazione all'orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e per tali motivi esse sono state trasmesse nel rispetto delle norme vigenti;
- non sussiste la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, giusto il combinato disposto tra il citato articolo del Testo unico e l'articolo 3, comma 4, della legge n. 203/95, poiché, da un lato, le sequenze di immagini contestate sono state trasmesse in orario notturno, e cioè nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 7:00, e, dall'altro, i programmi contestati hanno solo contenuto erotico, ma non pornografico;
- tali argomenti avrebbero potuto ben essere rappresentati attraverso la visione in contraddittorio delle immagini contestate;

UDITA la parte in audizione in data 22 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Telemed S.p.A., dopo avere avuto accesso alla visione della registrazione dei programmi oggetto di contestazione, ha ribadito integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative, riservandosi di inviare ulteriori memorie entro il termine di quindici giorni dall'audizione;

RILEVATO che non sono pervenute ulteriori memorie giustificative entro il termine prospettato;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

1. preliminarmente bisogna osservare che:

- 1.1. relativamente alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge: il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Va da sé, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che il *dies a quo* per il decorso del termine debba intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, esclusivamente competente, ai sensi degli articoli nn. 4 e 5 del vigente Regolamento in materia di procedure sanzionatorie (nell'ambito delle competenze esercitate dall'Autorità nel settore dell'audiovisivo) a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo. Nel caso di specie la contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, in data 4 settembre 2006, n. 65/06/DICAM, notificata in data 13 settembre 2006, conteneva, per economia procedimentale, entrambi i fatti oggetto del procedimento n. 1471/AR, nello specifico la trasmissione di immagini pornografiche in data 25 gennaio 2005 e in data 18 giugno 2006. Peraltro, la

parte, in relazione alle trasmissioni del 18 giugno 2006, nulla ha eccepito in merito alla tempestività della notifica della contestazione (vedi in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n.2652/2005 del 7 giugno 2005 e T.A.R. del Lazio, Sez. Terza *ter*, Sentenza n. 9233/2006);

- 1.2. nell'ambito del sistema normativo previsto dalla legge 6 agosto 1990 n. 223, l'articolo 15, comma 10 (in relazione alle immagini trasmesse in data 25 gennaio 2005) e, successivamente, dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (in relazione alle immagini trasmesse in data 18 giugno 2006), per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi - morali, etici, di corretto sviluppo psichico - di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là della possibilità delle stesse di creare nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori (*Cfr.* Corte di Cassazione sentenza n. 6760/04). Nel caso di specie in data 18 giugno 2006 (così come per parte delle immagini trasmesse in data 25 gennaio 2005) le protagoniste della trasmissione esibiscono il proprio corpo interamente nudo in atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale con l'esecuzione di atti di autoerotismo, visione diretta dell'organo sessuale e rapporti di coppia saffici;
- 1.3. il citato riferimento all'articolo 3, comma 4, della legge n. 203/95, risulta inconferente poiché, pur prevedendo la norma che *"La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7"*, la stessa non può applicarsi alla fattispecie in esame poiché la sequenza di immagini, caratterizzate dall'artificiosità del montaggio delle scene con finalità promozionali dei servizi telefonici indicati in sovraimpressione, non può ritenersi ricompresa né entro la categoria delle c.d. *opere a soggetto* né entro la categoria dei film per la televisione; inoltre la visione della sequenza delle immagini non permette di apprezzare quell'equilibrio, fra contenuto e forma, tra il messaggio che l'autore propone e il mezzo di cui si avvale (la televisione), necessario per escludere che le scene proposte siano oscene o, tanto meno, erotiche (Cassazione penale 1985, n. 2025);
2. nel merito assume rilevanza il fatto che:
 - 2.1. le sequenze in questione (con particolare evidenza nelle immagini trasmesse in data 18 giugno 2006) presentano scene, incentrate sulla proposizione insistita e reiterata di nudità, anche dell'organo genitale femminile, nonché la simulazione di rapporti di coppia saffici, finì a se stesse in quanto non inserite in un contesto narrativo che trascenda le singole immagini, giustificandone la presenza;
 - 2.2. le immagini contestate risultano, quindi, connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi *audiotex* a contenuto erotico,

caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse, evidenziando l'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore;
integrando, in tal modo, la fattispecie di scene pornografiche (*Cfr.* Corte di Cassazione, 15 gennaio 1986, in Riv. pen., 1986, 1053; Corte di Appello di Roma, 15 aprile 1982, in Giur. merito, 1983, 428; Tribunale di Roma, 6 aprile 1988, in Foro it., 1988, II, 622);

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n.689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Telemed S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.) con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telemed 2", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 6/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, li 8 febbraio 2007

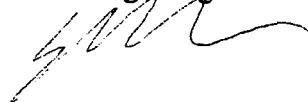
IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

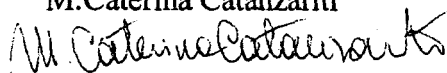
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M.Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 24/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 8 S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 8") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. 16/06/DVeC del 3 gennaio 2006 con la quale il Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità ha segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "audiotex" a carattere erotico da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8", allegando i supporti magnetici recanti le registrazioni dei programmi mandati in onda dalla citata emittente in fascia oraria notturna, effettuate a campione dal Compartimento Polizia Postale "VENETO" nei mesi di maggio e giugno 2005;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 4 settembre 2006, n. 63/06/DICAM/N°PROC.1467/FB, notificato in data 25 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla citata società LA 8 S.r.l. con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "La 8", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "hot lines" recanti scene pornografiche dalle ore 23:17 del 16 maggio 2005 fino alle ore 04:28 del 17 maggio 2005;

VISTE le memorie giustificative in data 10 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0041954 del 16 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la contestazione è nulla per inesistenza - nel momento in cui si sarebbe verificato il fatto ritenuto illecito (messa in onda del programma oggetto di contestazione in data 16 luglio 2005) - delle norme di legge di cui si contesta la violazione (decreto legislativo 31 luglio 2005);

- il programma oggetto di contestazione non contiene immagini pornografiche né scene che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 23 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società LA 8 S.r.l., nel richiamarsi integralmente alle argomentazioni esposte nelle memorie giustificative, ha presentato memorie integrative ribadendo l'eccezione di nullità dell'atto di contestazione e rappresentando che la società LA 8 S.r.l. - pur ritenendo di non aver mai violato né inteso violare le vigenti disposizioni in materia - a seguito della notifica dell'atto di contestazione ha modificato la linea editoriale disponendo un maggiore controllo preventivo sull'intera programmazione notturna;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, che sanciva il divieto di trasmissione di programmi che presentano scene pornografiche - vigente al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine

all'atto di contestazione - è stata abrogata dall'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e trasfusa, senza innovazioni sostanziali, nell'articolo 4, comma 1 lettera b) di quest'ultimo;

- le abrogazioni disposte da un testo unico, quando la legge delega ad esso sottostante gli affida una ricognizione essenzialmente compilativa, come nel caso del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, hanno in prevalenza natura soltanto formale, poiché la norma sostanziale continua a vigere immutata nel testo unico (c.d. abrogazione per inclusione); nel caso di specie, pertanto, è stata contestata la violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in quanto il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto sono rimasti immutati nella loro descrizione soggettiva ed oggettiva pur nel variare delle fonti;

- nei messaggi promozionali trasmessi dall'emittente "*LA 8*" le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società LA 8 S.r.l. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società si è impegnata a modificare la linea editoriale disponendo un maggiore controllo preventivo sull'intera programmazione notturna;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società LA 8 S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società LA 8 S.r.l., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 24/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 28/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TVR VOXSON S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
"TVR VOXSON") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. CTM/158a/06 SEGN del 18 luglio 2006, pervenuta all'Autorità il 20 luglio 2006 (prot. n. 30066), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" a carattere erotico nelle notti del 4 e del 5 luglio 2006 da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVR Voxson";

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 5 settembre 2006, n.70/06/DICAM/N°PROC.1477/FB, notificato in data 25 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società TVR Voxson S.p.A., con sede legale in Roma, via di Tor Cervara n. 286, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVR Voxson", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche il 4 ed il 5 luglio 2006, per l'intera notte;

VISTE le memorie giustificative in data 10 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 41039 dell'11 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il provvedimento risulta carente di precisa e specifica motivazione in merito alla qualificazione del contenuto pornografico delle immagini;

- le immagini non possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori in quanto trasmesse in fascia oraria notturna in cui si presume che i minori non siano all'ascolto;

VISTO che la citata emittente non ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con nudi femminili ed atti di autoerotismo ed è stato ritenuto che tali rappresentazioni, totalmente decontestualizzati, privi di elementi redimenti e pertanto connotati dalla gratuità, integrano la fattispecie di scene pornografiche. Gli addebiti formulati nei confronti della società TVR Voxson S.p.A. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società TVR Voxson S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla TVR Voxson S.p.A. con sede in Roma, Via di Tor Cervara n. 286, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"TVR Voxson"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.28/07/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 145/06/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ INDUSTRIALE GRAFICA EDITORIALE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELETNA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, INTEGRALMENTE RIPRODUTTIVO DELL'ARTICOLO 15, COMMA 11, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;